



POLITICA ALCOOL E DROGA

SANGALLI SPA



SANGALLI SPA
Via San Cassiano, 8, Mapello (BG)

POLITICA SU ALCOOL E DROGA

È politica della **SANGALLI S.p.A.** impegnarsi nel realizzare e mantenere un ambiente di lavoro sicuro, sano e produttivo per tutti i suoi dipendenti.

La Società riconosce che l'abuso d'alcool, l'uso di droghe e di altre sostanze consimili da parte dei dipendenti condiziona negativamente il loro dovere di un'efficiente prestazione di lavoro e può avere serie conseguenze dannose per loro stessi, sulla sicurezza, efficienza e produttività degli altri dipendenti e dell'intera Società.

L'uso improprio di medicinali o l'utilizzo, il possesso, la distribuzione o la vendita d'alcool e droghe illecite o soggette a controllo e non prescritte dal medico, nei locali e nei cantieri della Società, è strettamente proibito e costituisce motivo per un'adeguata azione disciplinare fino al licenziamento, come previsto dal vigente CCNL di categoria.

Si raccomanda altresì che, coerentemente, i dipendenti ne evitino l'assunzione anche al di fuori del periodo lavorativo qualora gli effetti ad essa conseguenti possano perdurare durante la successiva prestazione lavorativa.

In particolare, è fatto assoluto divieto di consumo di sostanze alcoliche durante la pausa pranzo nelle giornate lavorative.

Coloro che ritengano d'essere dipendenti delle sopracitate sostanze sono invitati a cercare consiglio medico ed a seguire un trattamento terapeutico appropriato senza indugio e prima che il loro stato possa influire negativamente sulla loro capacità lavorativa e risultare di pericolo all'incolumità propria, dei colleghi di lavoro o di terzi, nonché alla sicurezza di impianti e macchinari.

La Società riconosce la dipendenza da alcool e droga come una condizione curabile. Il Medico Competente è a disposizione degli interessati che, su base esclusivamente volontaria e strettamente riservata, ritengano di consultarlo per qualsiasi informazione ed anche per una fattiva collaborazione ai fini di un più efficace recupero, fermo restando che coloro i quali si determinassero in tal senso saranno assistiti da tutte le garanzie previste dalla vigente normativa, legale e contrattuale, e nel più assoluto rispetto della privacy e della dignità della persona.

Salvo quanto previsto al punto precedente, qualora lo stato di soggezione del dipendente a sostanze alcoliche o stupefacenti sia tale che, pur non comportando un'incapacità al lavoro, costituisca tuttavia pericolo, nell'espletamento di particolari compiti oggetto della prestazione dovuta, all'incolumità propria, a quella dei colleghi di lavoro o di terzi e alla sicurezza di impianti e macchinari, la Società, nell'esercizio anche dell'obbligo legale di provvedere alla sicurezza nei luoghi di lavoro, si riserva la facoltà di mutare tali compiti nei limiti previsti dalla legge.

La non idoneità del dipendente alle prestazioni lavorative in concreto espletate, accertata nelle forme di legge e discendente dallo stato di dipendenza da bevande alcoliche o stupefacenti, anche se successiva al trattamento medico, potrà dare luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo.

La Società richiederà ai propri appaltatori di lavori e servizi l'adozione d'analogia politica.